

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
(ai sensi dell'art. 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998)

TRA

La **Scuola di Psicoterapia Fenomenologico-Dinamica** della Scuola di Psicoterapia e Fenomenologia Clinica s.r.l. riconosciuta con decreto del M.I.U.R. del 17/02/2015 prot. 441, con sede legale in Firenze, via dei Sette Santi n.53, P.IVA/C.F. 06077410485 d'ora in poi denominato «soggetto promotore», rappresentata dal Prof. Giovanni Stanghellini – rappresentante legale, nato a Siena il 29/07/1960;

E

L'**Azienda per la Tutela della Salute Sardegna (ATS)**, con sede legale in Sassari, via Enrico Costa n. 57 (Piazza Fiume), P.IVA 00935650903 - C.F. 92005870909 d'ora in poi denominata «soggetto ospitante», rappresentata dal Commissario Straordinario Dott. Giorgio Carlo Steri nato a Cagliari il 17/06/1953 delegato alla stipula della presente convenzione il Dott. Giovanni Salis, Direttore della S.C. Formazione, Ricerca e Cambiamento Organizzativo, con deliberazione del Direttore Generale n. 1091 del 23.10.2018;

PREMESSO

- L'art.3 della Legge 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; che ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza; e che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i.⁽¹⁾, prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Oggetto della convenzione)

L'Ente ospitante Azienda per la Tutela della Salute Sardegna assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nell'Ente ospitante si erogano servizi di psicoterapia e diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo di 2 per anno, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante.

(1) Circolare MIUR, prot. n. 2563 del 29,05,2008.

Art. 2 (Destinatari)

All'attività di tirocinio di cui all'art.1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

Art. 3 (Modalità di espletamento)

- Il tirocinio di formazione e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 24/06/1977 non costituisce rapporto di lavoro.
- Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore (Istituto di specializzazione in psicoterapia), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Ente ospitante, come responsabile aziendale.
- Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi dei tutori e del responsabile della struttura ospitante;
 - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
 - le strutture dell'Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

Art. 4 (obblighi del tirocinante)

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- d) rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla legge n. 196/2003 sulla privacy.

Art. 5 (Obblighi della Scuola)

Il soggetto promotore assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio.

L'invio delle relative polizze assicurative all'Ente ospitante è propedeutico all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

Art. 6 (Privacy)

In conformità al Regolamento UE 679/2016, il soggetto promotore ed il soggetto ospitante, assumono l'impegno a trattare i dati personali che verranno fra di essi reciprocamente comunicati nel corso dello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, per le sole finalità indicate nella stessa ed in modo strumentale all'espletamento della convenzione medesima, nonché per adempiere esclusivamente ad obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali ed in ogni caso con modalità tanto manuali quanto automatizzate rispettose dei principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare comunque la riservatezza e i diritti degli interessati e nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati, secondo le prescrizioni del Regolamento UE.

Il soggetto promotore dichiara di aver preso integrale visione di tutte le informazioni relative al trattamento dei dati personali contenute nella pagina web www.atssardegna.it sezione "privacy".

Resta inteso che la violazione delle previsioni contenute nel presente articolo espone la Parte inadempiente al risarcimento in favore dell'altra Parte di danni eventualmente cagionati.

Art. 7 (Durata)

La presente convenzione avrà validità di 4 (quattro) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e si intenderà tacitamente rinnovata, salvo disdetta da una delle due parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza.

Art. 8

L'imposta di bollo connessa alla sottoscrizione della presente Convenzione, ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, parte I, Allegato A al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, è a carico di entrambe le parti in egual misura ed è assolta, in modalità virtuale, dal soggetto promotore. Il soggetto ospitante, qualora non rientri tra i soggetti esenti ai sensi dell'Allegato B art. 16 D.P.R. 642/72, si impegna a corrispondere al soggetto promotore un importo pari alla metà dell'imposta complessiva dovuta. La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte II, del D.P.R. n. 131/1986. Le spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Art. 9

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Art. 10

La presente convenzione è redatta in forma digitale e sottoscritta mediante apposizione della firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge 241/1990, come modificato dal D.L. 179/2012 convertito in Legge n. 221/2012, previa lettura approvazione conferma delle clausole in essa contenute.

Letto, approvato e sottoscritto

Luogo _____, data _____

Per la Scuola di Psicoterapia
Fenomenologico-Dinamica

II RAPPRESENTANTE LEGALE
Prof. Giovanni Stanghellini

Per l'Azienda per la Tutela della Salute
Delegato alla stipula
Responsabile SC Formazione
Dr. Giovanni Salis
Per il Responsabile
Dr. Tullio Garau

